

N. 316-1 / 2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Tribunale di Brescia, nella persona del giudice dott.ssa Simonetta Bruno
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 316-1/2025 P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti
del consumatore proposto da:

[redacted], nato a [redacted] e residente a
Montichiari (BS);

Parte ricorrente

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il giudice dott.ssa Simonetta Bruno

rilevato che [redacted] con l'ausilio del gestore della crisi dott. [redacted] ha proposto ai
creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. C.C.I.I.*, consistente
nell'apporto mensile di € 300,00 per 36 mesi, non avendo beni o entrate per una maggiore
soddisfazione dei creditori;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 67, comma 2 C.C.I.I., nonché
dalla relazione del Gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art. 68, commi 2 e 3
C.C.I.I.;

rilevato che non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.;

rilevato che, come disposto con decreto di questo Giudice del 10.11.2025, il piano è stato comunicato
a cura del [redacted] a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70, primo comma C.C.I.I.;

rilevato che, con informativa del 15.12.2025 ai sensi dell'art. 70, comma sesto C.C.I.I., il Gestore
della crisi ha attestato che il creditore [redacted] non ha presentato alcuna osservazione mentre il creditore
[redacted] ha osservato che il ricorrente non beneficerebbe

della qualifica di “*consumatore*” propedeutica per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, atteso che i debiti tributari oggetto del piano afferiscono alla pregressa attività d’impresa svolta dal ricorrente ed avente sede in con oggetto sociale “*costruzioni di edifici residenziali e non*”;

ritenuto, in ordine alla nozione di *consumatore*, che va richiamata la definizione fornita dall’art. 2, comma 1 lett. e) C.C.I.I. ovvero “*persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta...*”, la quale escludendo il lemma “*esclusivamente*” previsto in passato invece dall’art. 6, comma 2 lett. b) L. 3/2012, considera *consumatore* anche il soggetto, imprenditore o professionista, non più tale che intenda regolare, attraverso il piano di ristrutturazione, anche le passività derivanti dalla pregressa e cessata attività imprenditoriale o professionale;

rilevato che tale assunto in questione è stato recentemente ribadito anche da parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 2 febbraio 2023, Tribunale di Spoleto, sentenza 23 dicembre 2022) per la quale la qualifica di consumatore di cui al nuovo Codice della Crisi si riferisce non più solo al soggetto assuntore di assuntore di obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ai sensi dell’art. 6 della L. n. 3/2012, bensì anche a chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e, quindi, alla persona fisica che, nel presente, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, pur avendola svolta nel passato.

osservato che quanto sostenuto trova anche riscontro nella Relazione illustrativa al Codice della Crisi, la quale specifica che “*non può ritenersi consumatore la persona fisica che non abbia cessato di svolgere un’attività imprenditoriale... in precedenza esercitata*”;

rilevato che dalla proposta di piano e dalla relazione del Gestore emerge che la massa debitoria in capo all’odierno ricorrente costituisce un indebitamento promiscuo, atteso che esso scaturisce in parte dal mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario stipulato in data 29.12.2004 per l’acquisto di immobili siti in Castel Mella (BS) e per la restante parte dall’incapacità di effettuare i pagamenti tributari e previdenziali della sua attività imprenditoriale (cancellata dal 10 ottobre 2023): pertanto, non avendo più il ricorrente alcun rapporto di tipo societario, ne consegue che i debiti non possano non assumere natura personale, gravando sul proprio bilancio familiare;

si rileva altresì che nel caso in oggetto, essendo il diverso procedimento del concordato minore precluso a chi abbia svolto attività d’impresa ma sia stato successivamente cancellato dal registro delle imprese, come nella specie in cui l’impresa è stata cancellata in data 10 ottobre 2023, il ricorrente non disporrebbe neanche di tale alternativa rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto altresì che in caso di liquidazione controllata non sarebbe realizzabile un ricavato a quello assicurato in questa sede, con conseguente convenienza della proposta, come attestato dal Gestore della crisi con note in data 11.9.2025;

ritenuto, in conclusione, l'infondatezza dell'osservazione proposta dall'
, e la conseguente ammissibilità giuridica e fattibilità del piano;

rilevato pertanto che sussistono i presupposti per l'omologa del piano, la cui esecuzione dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 71 C.C.I.I.;

P.Q.M.

visti gli artt. 67 e ss. C.C.I.I.,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da

dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del Gestore della crisi;

dichiara chiusa la procedura.

Si dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma primo CCII.

Brescia, 05.01.2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Simonetta Bruno